

blicato il 23/09/2022

**N. 12108/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 09265/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9265 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da  
Francesca Abbate, Rosanna Acerra, Maria Margherita Aiezza, Maria Rosa Alfano,  
Maria Rosaria Alfinito, Stella Allocco, Adele Alvino, Maria Antonietta Amato,  
Vincenza Amato, Elena Ambrosio, Emiliana Amendola, Anna Amoroso, Claudia  
Anastasio, Angela Anatriello, Maria Ancona, Maria Rosaria Andreozzi, Cinzia  
Angelico, Rosa Angelillo, Maria Assunta Angelino, Lidia Angelone, Anna Apasciuto,  
Assunta Ardolino, Danila Ascione, Rosalia Aurino, Veronica Bagarotto, Angela  
Bagnani, Anna Baldi, Daniela Balletta, Maddalena Barbato, Daniela Barca, Saveria  
Baronello, Emanuela Barrecchia, Dunia Bartoli, Monica Bartoli, Assunta Basile,  
Laura Battaglia, Santa Alessandra Belfonte, Teresamaria Bencivenga, Antonietta  
Benedetto, Alessandra Benni, Maria Giulia Berardi, Laura Bertagna, Emanuela  
Bertoli, Giuseppina Bianco, Giuseppina Bianco, Giuseppina Bianco, Grazia Bianco,  
Maria Luisa Bianco, Rosa Bilella, Anna Biondi, Raffaella Biondi, Raffaella Bisceglia,

Sabato Bizzarro, Debora Boncristiano, Enza Borrelli, Assunta Bottiglieri, Carmelina Bottiglieri, Silvana Brasile, Gianluisa Bratomi, Anna Breglia, Patrizia Brunone, Giovanna Brusciano, Carolina Buonanno, Nunzia Bux, Lucia Calamosca, Madiamaria Lucrezia Calefati, Ilaria Caliò, Carmelina Giuseppa Caliri, Vincenza Cammarana, Elisa Candelori, Marianna Canfora, Sara Serafina Canfora, Anna Caparco, Adele Capilongo, Alessandra Capitti, Maddalena Capuano, Domenico Capuano, Maria Capuozzo, Sara Caringi, Corinna Carosis, Elena Caruso, Veneranda Casale, Maria Cascone, Maria Casolaro, Maria Caterina Cassella, Carolina Castaldo, Silvana Castaldo, Maria Alice Casti, Valeria Castiglia, Paola Cataldo, Rosanna Catena, Francesca Caterino, Piera Catone, Fabiola Cavaliere, Maria Cavallaccio, Maria Miriana Cecere, Ines Celotto, Rosa Cenname, Splendor Centorani, Francesca Cerciello, Teresa Cerciello, Mafalda Cerullo, Raffaelina Cerullo, Maria Chianese, Claudia Ciampi, Maria Grazia Cicala, Valentina Ciccazzo, Immacolata Ciotola, Raffaella Cipriano, Filomena Cocchiarella, Stefania Annalisa Colaninno, Filomena Colella, Mariangela Colella, Pasqualina Colella, Maria Cristina Colla, Antonella Comite Mascambruno, Adele Comite Mascambruno, Angela Communara, Silvana Comune, Maria Gabriella Consales, Concetta Conte, Rosa Coppola, Michela Coppola, Filomena Coppola, Cristina Corbisiero, Rosa Corcione, Laura Cordone, Orsola Corrado, Giuseppina Corvino, Mariacarmen Corvino, Maria Preziosa Corvino, Rosalia Corvino, Tiziana Coseglia, Daniela Cosentino, Emilia Costa, Rosaria Costanzo, Marianna Coviello, Simona Covino, Angela Cristiano, Anna Cupo, Assunta Paola D'Alisa, Catia D'Alterio, Fabiola D'Ambrosca, Gilda D'Angelo, Sara D'Angelo, Claudia D'Anna, Teresa D'Antonio, Caterina D'Arrigo, Giuseppina Carmela Dattilo, Anna D'Avino, Simona De Angelis, Adelaide De Benedetto, Anna Maria De Biase, Teresa De Biasio, Anna De Blasio, Anna De Cata, Addolorata De Chiara, Raffaella De Chiara, Margherita De Cicco, Antonietta De Falco, Carmina De Felice, Mena De Lucia, Rosa De Marco, Rosa De Mase, Marietta

De Paola, Zaira De Paola, Stefano De Prizio, Anna De Rosa, Carmela De Rosa, Franca De Rosa, Giovanna De Rosa, Daniela De Silva, Giuseppina De Simone, Marta De Sivo, Giuseppe De Stavola, Valentina De Vita, Maria Del Giudice, Cristina Del Lungo, Anna Della Femmina, Mariapia Della Gatta, Maria Rosa Della Medaglia, Valeria Della Medaglia, Carmela Della Rossa, Rosa Della Volpe, Angela Demelas, Patrizia Di Bernardo, Antonella Di Biase, Concetta Di Dato, Ida Di Domenico, Partizia Di Domenico, Teresa Di Fiore, Dionigi Di Fratta, Linda Di Geronimo, Carla Di Giovanni, Anna Di Girolamo, Calcedonio Antonio Di Giugno, Maria Di Guida, Grazia Di Luca, Rosa Di Maio, Cristina Di Marco, Giuseppina Di Nardo, Annamaria Di Nardo, Romina Di Nobile, Maria Rosaria Di Palma, Annunziata Di Palo, Mariapia Di Rosa, Vincenza Di Sarno, Annalisa Di Stasio, Elisa Diana, Alfonsina Diglio, Gigliola Diglio, Rosa Dionisio, Maria Diovisalvi, Emiliana Donnarumma, Maria Concetta Dungino, Claudia Duro, Milena Annamaria D'Urso, Grazia Elia, Lorenza Eramo, Michela Errico, Filomena Esposito, Antonietta Esposito, Assunta Esposito, Maria Esposito, Mariarosaria Esposito, Giuseppa Esposito, Erika Evangelisti, Antonella Fabozzi, Giovanna Falco, Rosa Falcone, Anna Farina, Pina Farina, Angela Fatigati, Graziella Fatigati, Trusiana Fattore, Emilia Feola, Antonietta Ferrante, Teresa Ferrante, Assunta Ferrante, Maria Carmina Ferrara, Anna Filosa, Maria Fioravante, Assunta Fiorillo, Gigliola Flammia, Emiliana Piera Foglia, Annalisa Forcella, Iris Forte, Daniela Fragliasso, Francesca Franzese, Simona Franzò, Angela Fretta, Giovanna Frondella, Fernanda Frulio, Stefania Gagliardi, Elisabetta Gaglione, Livia Galasso, Elide Galasso, Valentina Galdi, Anna Galeotafiore, Giuliana Gallo, Antonietta Galluccio, Maria Teresa Galoppo, Rosa Maria Gancitano, Tiziana Gargiulo, Anna Garzillo, Emanuela Angela Gebbia, Alessandra Generoso, Immacolata Gentile, Caterina Gerbino, Italia Gialanella, Alessia Nunziatina Giallombardo, Antonietta Giammarco, Laura Giamminelli, Maria Assunta Giannattasio, Luigia Giordano, Maria Teresa Giordano,

Laura Girolimetti, Danila Gissona, Giulia Golino, Giuseppa Golino, Rita Gramazio, Concetta Marina Grappone, Rosa Gravetti, Silvia Graziosi, Giuseppina Grillo, Angela Grillo, Cristina Grimaldi, Giuseppina Guadagno, Antonella Guarino, Antonietta Guarriello, Antonio Guetta, Immacolata Guida, Laura Francesca Guido, Annunziata Iamicella, Assunta Iannaccone, Antonella Iannicelli, Beatriz Iannuzzi, Valentina Iaria, Rosa Iavarone, Ileana Iengo, Marianna Illiano, Maria Luisa Infante, Tiziana Ingannato, Emanuela Iorio, Maria Iorio, Loredana Iovine, Paola Iovine, Tiziana Iuliani, Laura Iuliano, Clara Izzo, Antonietta Izzo, Angelo La Bruna, Angelo La Manna, Daniela Filomena La Marca, Maria La Rocca, Loredana Laface, Manola Laganà, Maria Rosaria Lampitelli, Vittoria Laudato, Luana Lazzarini, Teresa Leanza, Carla Ledda, Rosa Lerro, Gaetana Liberti, Gianna-Maria Licaone, Rosaria Liguori, Anna Teresa Liguori, Edmonda Liguori, Marzia Lippoli, Giuseppina Lisanti, Angela Liso, Francesca Loi, Anna Lombardi, Denis Lombardi, Rosalia Lombardi, Annamaria Lombardo, Rosanna Longo, Rossella Emiliana Macina, Robertina Magliocca, Partorina Maione, Rosaria Mancino, Marilena Mangano, Francesca Mangiacapra, Giuseppina Manna, Maria Manna, Michela Manna, Pasqualina Manna, Rita Manzo, Antonella Marandola, Fabiola Marchionne, Lorena Maresca, Angela Marfuggi, Assunta Marino, Caterina Marino, Silvia Marino, Martina Mariotti, Rita Marongiu, Anna Martiniello, Raffaella Martiniello, Rosalba Martino, Angela Martino, Filomena Martino, Paola Martino, Anna Martone, Annunziata Mascolo, Alessandra Masdea, Bruno Masin, Carmela Massa, Renata Mastantuono, Maria Clorinda Mastroiacovo, Maria Grazia Masucci, Anna Matrecano, Immacolata Matrisciano, Fortuna Matrisciano, Alessandra Matrisciano, Michela Mattei, Elena Mattera, Dina Tiziana Mauriello, Filomena Mauro, Lorella Mazza, Giulia Mazzocca, Pietro Mazzocchi, Anna Maria Menna, Teresa Menna, Teresa Mennella, Maria Rosaria Mennillo, Mirella Messina, Pasquale Messina, Patrizia Messina, Caterina Mignone, Francesca Minopoli, Giovanna Mirra, Martina Mistrangelo, Manuela

Anna Moccia, Stefania Monda, Maria Carpinella Montanaro, Fortunata Montano, Maddalena Montano, Giovanna Monteforte, Erika Morelli, Gabriella Morinelli, Luisa Morra, Giulietta Emma Mosca, Rosaria Mosella, Marina Mottola, Amalia Muscariello, Adelaide Musella, Antonio Musone, Giuseppe Musone, Sharon Napoli, Silvia Napoli, Maria Napolitano, Stefano Carmine Napolitano, Rosa Napolitano, Carmela Napolitano, Margherita Napolitano, Marsia Napolitano, Michelangelo Napolitano, Tiziana Napolitano Ronca, Cristina Nappi, Rita Natale, Katuscia Niola, Giovanna Notaro, Lucia Noto, Crescenza Novelli, Francesca Nunziata, Maria Ocone, Anna Oliva, Rossella Oliviero, Luisa Orlando, Simona Padovano, Manuela Paganelli, Gilda Pagano, Concetta Palma, Maria Rosaria Palma, Barbara Palmese, Consiglia Palumbo, Paola Panico, Carmela Panzuto, Anna Paoletta, Margherita Paperini, Anna Carmela Paradiso, Annalisa Parente, Brigida Parente, Daniela Parisi, Franca Pascarella, Maria Rosaria Pasquariello, Rosanna Pastorello, Lucia Pastorino, Filomena Patierno, Alba Peca, Concetta Pecchia, Carolina Pecoraro, Chiara Pegna, Vanessa Peligra, Pina Pellegrino, Bernadette Perfetti, Monica Perillo, Pasqualina Perone, Silvana Perretta, Annamaria Persico, Clelia Petillo, Filomena Petriccione, Anna Petrucci, Maria Francesca Pezzella, Sabrina Piazzolla, Carmela Pica, Angela Picale, Antonella Picardi, Chiara Picariello, Elisa Picchiarelli, Marta Piccirillo, Maria Piccolo, Fabia Pietranico, Sandra Pilia, Maria Grazia Pipitò, Gian Paola Piras, Lorena Pirozzi, Maria Gabriella Pisano, Teresa Piscitelli, Grazia Piscopo, Rosa Pizzella, Nicoletta Pizzo, Rita Polito, Fortuna Pompella, Filomena Pontillo, Francesca Porcino, Roberta Porzio, Lucia Praticò, Ilaria Presa, Rosamaria Pulzone, Barbara Quarantiello, Laura Quintavalli, Mariangela Raffaele, Antonietta Raia, Rosa Raina, Rosa Raio, Giovanna Ranieri, Paola Rascato, Caterina Raucci, Zunino Elena Rembado, Giovanna Renzullo, Rosa Ricca, Maria Giovanna Riccardo, Stella Ricciardi, Laura Ricciardi, Clotilde Ricciardiello, Annalisa Riccio, Elisabetta Ricco, Maria Riemma, Paola Maria Rimoldi, Emanuela Ritondale, Stefania Romani, Luisa

Romano, Daniela Romano, Carolina Romano, Patrizia Romano, Raffaella Romano, Tiziana Rosa, Anna Rossi, Luisa Rossi, Vincenza Rottura, Mary Ruggieri, Ornella Ruggiero, Anna Maria Ruggirello, Carmela Rumeo, Francesca Ruocco Guadagno, Giovanna Rusciano, Caterina Russo, Ottavia Russo, Cristina Russo, Flora Russo, Maddalena Russo, Fernanda Sabatinelli, Luciana Salcito, Carmen Salerni, Alessia Salmaso, Mariacarmela Salomone, Anna Salvatore, Giuseppe Ermanno Salvitto, Daniela Salzano, Giuseppina Salzillo, Giuseppina Sammarco, Rita Sannino, Rosa Sannino, Caterina Santillo, Concetta Santoro, Elisabetta Sapio, Franca Sardo, Marisa Sarta, Lucia Saulino, Rosa Saviano, Anna Scafarto, Angelina Scalera, Emiliana Scalzone, Filomena Scarciello, Serafina Scardino, Donatella Scarfone, Piera Scarso, Teresa Schiavone, Anna Maria Schioppi, Simona Sciclone, Paola Scisciola, Giusy Scotti, Carmela Selvestrini, Barbara Serino, Stefania Serino, Carmela Serio, Silvana Serra, Daniela Silvestri, Celeste Simonelli, Adele Sirianni, Maria Sirico, Concetta Smiraglio, Felicia Sollo, Annalisa Somma, Teresa Sorbo, Luisa Soriano, Giorgia Sorrentino, Giuseppina Sorrentino, Vincenzina Sorvillo, Teresa Sottolano, Amelia Spada, Manuela Aureliana Spadaro, Maria Caterina Spagnolo, Rosalia Spampinato, Beatrice Spano, Annalisa Starace, Tiziana Stellato, Regina Francesca Straticò, Giovanna Strocchia, Lucia Supino, Marisa Tagliatela, Fabiana Taiani, Giulia Talamo, Vincenzo Taliento, Elena Tammaro, Letizia Tardi, Rosanna Tardi, Maria Giovanna Tartaglione, Raffaella Tartaglione, Anna Teresa Tartaglione, Mariarosaria Tartaglione, Daniela Tassarò, Annamaria Terlati, Cristina Terracciano, Giuseppina Terracciano, Giuseppina Terzo, Loredana Tobia, Raffaella Tornincasa, Francesca Tortora, Rosarita Tortora, Lucia Totaro, Concetta Traina, Tiziana Traverso, Paola Trocchia, Caterina Trovello, Teresa Tschabold, Maria Tuoro, Mariarosaria Tutino, Assunta Ugliano, Anna Vacchiano, Roberta Vado, Stefania Valagussa, Ida Valanzano, Angela Valentino, Veronica Vallone, Angela Vanacore, Antonella Vanacore, Giulia Vargas, Vincenza Vassallo, Girolama Venditto, Margherita

Venticinque, Antimina Verde, Luigi Verde, Beatrice Verderosa, Luigi Vernieri, Mariolimpia Vespini, Carmela Vetrano, Floriana Viggiano, Margherita Virgilio, Roberta Virtuosi, Vittoria Visco, Anna Maria Visco, Anna Visconti, Francesca Vitale, Anna Vitiello, Mariarosaria Vocca, Clara Voccia, Massimiliano Volino, Angela Volpe, Irena Wozniacka, Giuliana Zanfardino, Alfonsina Zara, Rosa Zarrillo, Giuseppina Zito, Elena Ziviello, Gessica Zoccherato, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del D.M. 22 giugno 2016 n. 495, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 23 settembre 2022 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, tutti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, hanno chiesto a questo Tribunale, per l'essenziale, di annullare il decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del MIUR), con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, l. 24 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento in



quanto titolari di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e di accertare il loro diritto a essere inseriti a pieno titolo nelle suddette graduatorie provinciali.

2. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio ed ha insistito per l'infondatezza del ricorso.

4. All'udienza del 23 settembre 2022, il ricorso è stato posto in decisione.

5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per tutte le ragioni già evidenziate dalla giurisprudenza in casi analoghi – e ancora di recente puntualmente ricostruite nella sentenza Tar Lazio, III-bis, 6 aprile 2022, n. 4020 – da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare.

Sia questo Tribunale, sia il Giudice d'appello, infatti, hanno a più riprese respinto gravami analoghi a quello oggetto del presente giudizio, alla luce dei principi stabiliti da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

6. In particolar modo – così come già evidenziato dalla sentenza Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3802 – al fine di fondare il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti è sufficiente ricordare che le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sopra richiamate hanno affermato:

- che «il d.m. n. 235 del 2014 disciplina – come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone – i criteri di massima per la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e i destinatari del d.m. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari del d.m. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, attesi che i criteri di aggiornamento

hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014-2017»;

- che «il d.m. n. 235 del 2014 presenta caratteristiche che sono incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell'alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l'astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l'innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l'ordinamento giuridico). Il suddetto d.m., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l'ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l'aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all' art. 17 , comma 4, l. 23 agosto 1988, n. 400»;

- che «il ridetto d.m. non è neppure iscrivibile nell'ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il d.m. n. 235 del 2014, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae»;

- che «l'accoglimento della domanda di annullamento del d.m. n. 235 del 2014 intervenuto ad opera della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell'annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso

(e così è accaduto per le ulteriori sei sentenze che hanno accolto i relativi ricorsi, circoscrivendo però solo a quegli appellanti gli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali), oltre alla applicabilità ai relativi giudicati dei principi generali del processo in tema di limiti soggettivi del giudicato amministrativo»;

- che «quanto al contenuto, il d.m. n. 235 del 2014 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il d.m. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie. Da ciò consegue che coloro che erano in possesso del diploma magistrale avrebbero dovuto far valere tale titolo partecipando ad almeno una delle varie procedure bandite dal Ministero per l'inserimento nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) ed eventualmente, a fronte del mancato accoglimento della domanda presentata, avrebbero poi dovuto far valere le loro ragioni impugnando tempestivamente il provvedimento con cui si negava detto inserimento. Ciò non è accaduto per la semplice ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l'inserimento nelle graduatorie, nella convinzione (dagli stessi ammessa) di non aver titolo all' inserimento in base al solo diploma magistrale»;

- che quindi «il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.p.r. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la l. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997 ,

consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione nelle graduatorie)»;

- che «non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all' art. 1, d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla l. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l'art. 1-quinques d.l. 12 luglio 2018, n. 87 ha riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento»;

- che «ancor più nello specifico, quindi, l'abilitazione all' insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e d.p.r. 23 luglio 1998, n. 323 , non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall' art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 , essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell' art. 402 d.lgs. n. 297 del 1994 ). Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 3 maggio 1999, n. 124/1999, (o.m. n. 153 del 1999) ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c-bis) d.l. n. 97 del 2004 (o.m. n. 25 del 2005 e o.m. n. 80 del 2005) che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale» (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 3802/2020 e AP n. 5/2019 e AP n. 11/2017).

7. In ragione delle suindicate coordinate interpretative, per quanto qui di rilievo, può concludersi come segue.

Il decreto ministeriale n. 495/2016 di cui parte ricorrente chiede l'accertamento della nullità non solo non è da annullare – perché le sentenze del Consiglio di Stato che hanno accolto alcuni ricorsi avverso il D.M. 235/2014 non hanno efficacia erga omnes, così come chiarito dall'Adunanza Plenaria – ma non contiene alcuna disposizione lesiva, o comunque escludente, nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae (in quanto, riguarda le sole procedure di aggiornamento nelle graduatorie e non, anche, alle procedure di inserimento nelle graduatorie medesime, posto che per l'inserimento nelle stesse i ricorrenti avrebbero dovuto partecipare alle procedure selettive bandite e ciò vale anche per i diplomati magistrati che abbiano conseguito il diploma entro l'anno scolastico 2001/2002).

La pretesta dei diplomati magistrati di essere inseriti in gae avrebbe, allora, dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in gae e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del d.m. del 16 marzo 2007.

In ogni caso – secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale – il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296.

Da ciò l'infondatezza delle doglianze avanzate dai ricorrenti nel ricorso.

8. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., e in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

Ciò premesso il proposto gravame in parte deve essere rigettato e in parte deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quei ricorrenti che hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione del presente giudizio, giusta le dichiarazioni in tal senso versate agli atti dagli stessi.

9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, giusta quanto indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO